

Per l'inquadramento INAIL in caso di errore la rettifica è retroattiva

La tariffa 2019 fissa il principio che il reinquadramento retroagisce alla data del provvedimento INPS e i premi vengono ricalcolati

/ Fabrizio VAZIO

Il meccanismo tariffario INAIL è basato su **quattro** diverse gestioni: Industria; Artigianato; Terziario; Altre attività. Tale innovazione, stabilita all'[art. 1](#) del DLgs. 38/2000, era già operativa con le tariffe premi del 2000 ed è stata integralmente confermata nel nuovo dettato tariffario approvato con DM [27 febbraio 2019](#).

L'**inquadramento INAIL** deriva da quello INPS, alla luce del disposto dello stesso DLgs. 38/2000 che, all'art. 2, prevede che "i datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'[articolo 49](#) della legge 9 marzo 1989, n. 88".

Del tutto residuale è il caso dell'azienda non in possesso di matricola INPS (è il caso ad esempio degli enti pubblici): in tale caso l'INAIL provvede autonomamente all'inquadramento ([art. 2](#), comma 2 del DLgs. 38/2000).

Il problema si pone quando l'inquadramento INAIL è **diverso** da quello INPS per un errore attribuibile o a una comunicazione errata da parte dell'azienda oppure perché l'Istituto assicuratore stesso ha sbagliato; in tal caso, il meccanismo di reinquadramento è descritto negli artt. 7 e 8 delle modalità di applicazione (MAT) della nuova tariffa premi.

La tariffa 2019 pone con assoluta chiarezza il principio che il reinquadramento **retroagisce** "alla data del provvedimento Inps", superando quindi i dubbi che avevano portato la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (ad esempio Cass. 17 aprile 2018 n. [9406](#)), a sostenere che in materia vigeva la regola dell'irretroattività del reinquadramento.

In verità, le circolari dell'Istituto hanno sempre contrastato tale tesi e l'attività ispettiva dei funzionari di vigilanza INAIL, spesso orientata al controllo dell'esatta gestione tariffaria applicabile, operava sempre un reinquadramento retroattivo alla data del provvedimento INPS, fermi restando i termini prescrizionali. Ora il nuovo testo delle modalità applicative supera i dubbi.

Il reinquadramento è un meccanismo molto spesso assai **oneroso** per un'azienda. Si pensi ad esempio alla voce delle pulizie civili che nel Terziario ha un tasso medio del 18,88 per mille (voce 0421) e nell'Industria del 32,07 per mille (voce 0411): un eventuale reinquadramento nei termini prescrizionali da Terziario a Industria comporta la richiesta delle differenze premiali (senza sanzioni), indipendentemente dalla responsabilità dell'errore, e quindi anche ove l'errore non sia do-

vuto a errate comunicazioni aziendali.

Va sottolineato che la retroattività vale anche quando l'errore sia stato dell'azienda: essa viene **rimborsata** del premio versato in più nei termini prescrizionali senza che abbia rilievo infatti il comportamento del datore di lavoro.

La retroattività vale anche quando l'errore è dell'azienda

È quindi necessario che le aziende verifichino scrupolosamente anche dopo la migrazione avvenuta dal vecchio al nuovo sistema tariffario l'inquadramento di ciascuna PAT, per verificare che il datore di lavoro abbia presso l'INAIL un inquadramento congruente con quello in atto all'INPS. Ove per l'INPS un'azienda abbia in essere una matricola Industria e una Terziario, tale **doppio inquadramento** deve risultare anche per l'INAIL.

Uguale meccanismo è previsto nel caso di variazione; secondo quanto dispone l'art. 6, comma 3 delle nuove MAT, anche in questo caso la **variazione** sarà retroattiva e produrrà un rimborso di quanto versato in più o un addebito della differenza premiale dovuta, senza che abbia rilievo un'eventuale mancata comunicazione da parte dell'azienda o, piuttosto, una mancata variazione da parte dell'Istituto.

È evidente, quindi, che ove la ditta o il professionista che l'assiste si avvedano di non avere comunicato una variazione di inquadramento all'Istituto, è possibile richiedere che essa abbia decorrenza retroattiva con l'eventuale rimborso dei premi versati in più. Va notato, peraltro, che se il rimborso è cospicuo, l'Istituto disporrà con ogni probabilità l'accertamento ispettivo finalizzato a verificare la complessiva regolarità aziendale.

La regola è opposta a quella prevista nel caso di variazione di **classificazione**: in questa eventualità, infatti, la retroattività è esclusa ove si tratti di tardata od omessa presentazione delle denunce di variazione che abbia comportato la liquidazione e il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In tal caso, infatti, i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia (art. 10, comma 3 delle nuove MAT).